




COMUNE DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

SETTORE -ISTRUZIONE-CULTURA -TURISMO-SPORT--E.R.P.

Città di Amantea
(Provincia di Cosenza)
Pubblicazione del Bollo Pretorio
N° Reg. 716
Dal 23 OTT. 2015
= 7 NOV. 2015



GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA . A.S. 2015/2016- CODICE CIG:637888566C

VERBALE DI GARA N. 4 SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 10:00, presso la sede municipale di Amantea, ufficio Istruzione si riunisce, in seduta pubblica la commissione per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2015/2016, nominata dal responsabile del Settore con propria determina n. 90 del 12.10.2015 composta come in appresso:

PRESIDENTE: dott.ssa TRAFFICANTE Anna Concetta Responsabile del Settore;

COMPONENTI: Geometra Pino Curcio dell'Ufficio Tecnico Urbanistica, sig.ra Adriana Francescano Istruttore dell' Ufficio Protocollo ;

Sono presenti ed assistono ai lavori della commissione i rappresentanti delle imprese interessate Sigg. ri:

Pingitore Claudio per la società Cardamone Group Srl

Ruggiero Fabrizio e Terzo Emanuela per il raggruppamento Temporaneo di Imprese : CE.RI.SA Srl (Impresa Capogruppo- Consorzio di Cooperative A.P.A Multiservizi Coop. sociale ;

Gualtieri Pietro per la società New Generation.

La Commissione , richiamati i precedenti verbali di gara n. 1 del 13/10/2015 n. 2 del 14/10/2015 , n. 3 del 19/10/2015,dei quali viene comunque data lettura, dando atto che le tre imprese partecipanti erano state ammesse con riserva alla gara e che, le stesse , in seguito alla richiesta della commissione di gara , ai sensi degli artt. 38 comma 2 bis e 46 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,(soccorso istruttorio) hanno fornito la richiesta documentazione come ben precisato nel verbale n. 3 del 19/10/2015.

La commissione da atto che è stata effettuata la verifica dei requisiti attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'AVCP, nonché la richiesta del DURC, nei confronti dei concorrenti.

La commissione in seguito alla integrazione documentale prodotta dalle imprese concorrenti, ha riesaminato l'intera documentazione, onde sciogliere la riserva circa l'ammissione alla gara delle stesse.

NEW GENERATION SRL : con nota inoltrata a mezzo pec acquisita al prot. n. 16234 del 15/10/2015, ha trasmesso copia attestazione del comune di Vallefiorita (CZ) relativa alla effettuazione del servizio di preparazione e somministrazione pasti caldi per alunni della scuola dell'infanzia per gli anni 2013 e 2014 per un fatturato rispettivamente di €. 16.497,97 e di €. 16.558,40; visura storica della C.C.I.A. di Catanzaro, dichiarazione riferita alla dichiarazione contenuta nei documenti di gara circa il subappalto, con la quale si precisa che il subappalto non è vincolante per la ditta e che la stessa si rimette all'eventuale autorizzazione della stazione appaltante. Dalla visura camerale trasmessa dalla società New Generation ad integrazione della precedente allegata alla domanda di partecipazione alla gara, si riscontra che l'attività da svolgere pur essendo prevista nell'oggetto sociale, non trova riscontro nelle attività per le quali la società è iscritta presso la Camera di Commercio di Catanzaro. In merito, nel bando di gara all'art.7, punto 2 lettera a) era espressamente previsto quale requisito di ammissione " *iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, competente per territorio, per attività corrispondente al servizio oggetto dell'appalto* " e non la sola iscrizione alla CCIAA cioè la semplice conformità dell'oggetto sociale a quello oggetto della presente gara da parte dell'impresa partecipante. Con tale prescrizione nella *lex specialis* la stazione appaltante ha richiesto un requisito comprovante la specifica affidabilità professionale degli operatori economici nel settore richiesto. Si richiama in proposito l'orientamento giurisprudenziale in materia

Come affermato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ciò che rileva, ai fini dell'apprezzamento del possesso del relativo requisito di partecipazione, è l'attività specifica esercitata dall'impresa in quanto «l'indicazione della specifica attività di impresa è, evidentemente, finalizzata a selezionare imprese che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato. In caso contrario la prescrizione avrebbe ad oggetto la mera iscrizione alla camera di commercio e non l'iscrizione per una determinata attività» (cfr. Avcp, parere n. 28 del 03/10/2007).

In proposito il Consiglio di Stato, sezione quarta Sentenza del 2 dicembre 2013 n. 5729

(...) Né potrebbe rilevare... il contenuto della dicitura contenuta nell'oggetto sociale, perché, come chiarito dalla giurisprudenza, oggetto sociale e attività effettivamente esercitata (quest'ultima da comprovare mediante la prescritta dichiarazione verificabile in base alla certificazione camerale), non possono essere considerati come concetti coincidenti, atteso che un'attività può ben essere prevista nell'oggetto sociale – risultante dall'iscrizione sotto la voce "dati identificativi dell'impresa" – senza essere attivata poi in concreto (cfr. Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2003, n. 925). E' ovvio, quindi, come nessun rilievo possa attribuirsi all'oggetto sociale dell'impresa, il

 2

quale abilita quest'ultima a svolgere una determinata attività, ma nulla dice in ordine all'effettivo svolgimento della stessa (cfr. Cons. St., sez. V, n. 925 del 2003, cit.; Cons. St., sez. VI, 20 aprile 2009, n. 2380).

Il bando in questione, nel richiedere il requisito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese per "attività" e non per "oggetto sociale", ha inteso garantire che i soggetti partecipanti avessero acquisito concreta e non meramente potenziale esperienza a riguardo del servizio appalto e, ciò, a prescindere dai diversi e distinti requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica. Non vi sono dubbi, allora, che la..... andava esclusa dalla gara de qua senza che essa possa a ragione invocare il principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all'art. 46, c.1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006.

Invero, il requisito della "iscrizione per attività inerenti al presente affidamento pubblico del Registro delle Imprese" è stato richiesto a pena di esclusione in ossequio alle previsioni di cui all'art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; l'esclusione per mancato possesso dello stesso rientra, quindi, nei casi di esclusione per mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento dei contratti pubblici, espressamente previsti dall'art. 46 del Codice; né è stata impugnata in parte qua la *lex specialis* di gara" (...). Il medesimo concetto viene ribadito nella più recente sentenza del Consiglio di Stato sezione 6 del 15 maggio 2015 n. 2486 .

Pertanto la **società New Generation non è ammessa alla gara** per mancanza del requisito di cui all'art. 7 punto 2 lettera a) del Bando di Gara.

- **CARDAMONE GROUP SRL** : ha presentato la seguente documentazione al fine di fornire le richieste precisazioni circa le autorizzazioni del centro cottura alternativo in disponibilità, dichiarato nei documenti di partecipazione alla gara: Copia DIA rilasciata dall'Ufficio di Igiene dell'ASP di Paola, planimetria e relazione tecnica asseverata. Gli stessi documenti sono acquisiti dalla Commissione che si riserva in proposito di effettuare verifiche presso il preposto ufficio comunale. Dopo aver esaminato la suddetta documentazione integrativa e verificato gli atti presso il competente ufficio comunale, la commissione ritiene la stessa idonea a comprovare il requisito richiesto all'art. 7 punto 3, lettera a) del Bando di gara . Pertanto, **la società Cardamone Group è ammessa alla gara** sciogliendo così le riserve.

- **R.T. I. : CE.RI.SA Srl** (Impresa Capogruppo- Consorzio di Cooperative A.P.A Multiservizi Coop: ha presentato la seguente documentazione integrativa : n. 2 marche da bollo ad integrazione della domanda di partecipazione; PASSOE con avvalimento sottoscritto da tutte le imprese interessate; autorizzazione sanitaria completa relativa al centro cottura alternativo indicato nei documenti di partecipazione; certificati di qualità ISO 9001:2008-14001:2004-22000-2005 il cui possesso era stato dichiarato nella domanda di ammissione. Rimane in capo al R.T.I. la presentazione di chiarimenti in merito alla dichiarazione circa il rispetto della norma che disciplina il lavoro per i disabili della società CE.RI.SA.

La Commissione aveva posto alcune osservazioni in merito all'avvalimento del requisito di cui all'art.4 punto 4 lettera a) del bando di gara (l'impresa CE.RI.SA. si avvale in proposito del requisito della società AS Catering). Dopo attenta valutazione della suddetta documentazione la stessa viene riscontrata conforme e valida. La stessa impresa ha presentato inoltre in data odierna

 3

prot. n° 16572, la documentazione atta a fornire chiarimenti in merito alla dichiarazione riguardante il rispetto della disciplina della Legge n° 68 del 1999 sul lavoro per i disabili.

Pertanto la Commissione ritenuta valida la documentazione complessiva presentata dalla RTI di cui sopra, dispone l'ammissione della stessa alla gara sciogliendo così le riserve.

A questo punto la commissione procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle due concorrenti ammesse alla gara.

BUSTA " B " - CARDAMONE GROUP : Si verifica che la documentazione in essa contenuta è conforme a quanto richiesto nel bando di gara. La soc. CARDAMONE GROUP offre il ribasso sul prezzo a base di gara, del 25 % ed il prezzo di euro 2,83 per ogni singolo pasto al netto degli oneri non soggetti a ribasso.

BUSTA " B " - RTI CE.RI.SA. Consorzio di Cooperative APA Multiservizi :Si verifica che la documentazione in essa contenuta è conforme a quanto richiesto nel bando di gara. La RTI CE.RI.SA. Consorzio di Cooperative APA Multiservizi offre il ribasso sul prezzo a base di gara, del 21,22 % ed il prezzo di euro 2,97 per ogni singolo pasto al netto degli oneri non soggetti a ribasso.

Dalle risultanze di quanto sopra risulta aggiudicataria provvisoria del servizio di refezione scolastica . a.s. 2015/2016 la Soc. CARDAMONE GROUP con sede a Celico (CS) in via G. Rje .

I lavori della Commissione si concludono alle ore 12,00.

Letto approvato e sottoscritto.


Il presidente della Commissione

Dott.ssa Anna Concetta Trafficante




I componenti

Geometra Pino Curcio



Sig.ra Adriana Francescano



I PRESENTI ALLA GARA:

